



Condizioni di assicurazione

Piano di capitale SmartFlex per la previdenza vincolata (pilastro 3a)

Edizione 07.2024

Sommario

Glossario	4
-----------	---

Parte A Le nostre prestazioni assicurative

A1	In caso di vita	5
A2	In caso di decesso	5
A3	Presupposti per l'erogazione delle prestazioni	5

Parte B La sua copertura assicurativa

B1	Validità territoriale	6
B2	Copertura assicurativa	6
B3	Diritto di revoca	6
B4	Colpa grave	6
B5	Limitazioni delle prestazioni	6

Parte C Avere contrattuale del suo piano di capitale

C1	Composizione del suo avere contrattuale	7
C2	Il suo avere di sicurezza	7
C3	Il suo avere orientato al rendimento	7
C4	Prelievo delle spese	8

Parte D Possibilità di adeguamento e opzioni per il suo contratto

D1	Adeguamento dell'avere orientato al rendimento e dell'avere di sicurezza	9
D2	Costituzione in pegno e cessione	9
D3	Riscatto o disdetta del contratto	9

Parte E I suoi obblighi in qualità di stipulante

E1	Pagamento del premio	11
E2	Obbligo di notifica in caso di soggiorno all'estero	11
E3	Obbligo di notifica in caso di assoggettamento fiscale all'estero	11
E4	Obbligo di notifica e di collaborazione delle persone aventi diritto	11

Parte F Clausola beneficiaria

F1	Designazione dei beneficiari	12
F2	Clausola beneficiaria standard	12

Parte G Basi tecniche

G1	Basi di calcolo	13
G2	Valore di riscatto	13
G3	Partecipazione alle eccedenze e utili di capitale	13

Laddove di seguito si parla di «AXA», s'intende AXA Vita SA.

Laddove di seguito si parla di «proposta», s'intende l'offerta firmata dalla/dallo stipulante.

Laddove di seguito si parla di «lei», s'intende la/lo stipulante in generale. Con «noi» s'intende AXA.

Parte H

Ulteriori disposizioni

H1	Commissioni	14
H2	Pagamenti	14
H3	Comunicazione con AXA	14
H4	Protezione dei dati	14
H5	Diritto applicabile e foro competente	14

Partie I

Guerra e disordini

I1	Servizio militare attivo senza operazioni di guerra	15
I2	Guerra o operazioni di carattere bellico con partecipazione della Svizzera	15
I3	Guerra o operazioni di carattere bellico senza partecipazione della Svizzera	15
I4	Riserva di modifica	15
I5	Copertura in caso di decesso a seguito di infortunio	15

Glossario

Persona beneficiaria

La persona da lei designata a percepire la prestazione dell'assicurazione sulla vita

Premio unico

L'importo che confluisce nel piano di capitale

Versamento

L'importo dovuto

Avere orientato al rendimento

La parte dell'avere contrattuale investita in fondi

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è una forma di previdenza con vantaggi fiscali per persone con reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS in Svizzera. È sottoposta alle condizioni quadro giuridiche dell'**Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)**. I contributi sono deducibili dal reddito fino agli importi massimi prescritti. Possono essere versati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS, a condizione che venga dimostrata un'attività lucrativa. Le prestazioni di vecchiaia possono essere rimosse al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS e, con il consenso di AXA, differite al massimo fino a cinque anni dopo tale data. Sono soggette all'imposta sul reddito (prestazioni in capitale alla tariffa previdenziale ridotta).

Ripartizione degli investimenti

In base alla sua scelta, il suo premio unico viene ripartito in avere orientato al rendimento, avere di sicurezza flex e avere di sicurezza fix.

Rapporto annuale

Il documento che riceve ogni volta in occasione della ricorrenza annuale della data di inizio dell'assicurazione e che la informa in merito all'andamento della polizza

Opzione

Un adeguamento contrattuale che lei può effettuare. L'opzione può essere attivata o disattivata.

Opzione «Gestione degli investimenti»

Se questa opzione è attivata, la parte del premio unico prevista secondo la ripartizione degli investimenti per l'avere orientato al rendimento viene parcheggiata nell'avere di sicurezza flex, e da lì, durante il periodo definito, viene gradualmente investita nell'avere orientato al rendimento. Questa opzione è attivabile solo all'inizio del contratto.

Opzione «Copertura degli utili»

Se questa opzione è attivata, i redditi da capitale (distribuzioni dai fondi) dell'avere orientato al rendimento vengono riallocati automaticamente nell'avere di sicurezza flex.

Opzione «Gestione delle scadenze»

Se questa opzione è attivata, il suo avere orientato al rendimento viene gradualmente trasferito nell'avere di sicurezza flex entro il periodo di tempo definito prima della scadenza del contratto.

Polizza

Un documento di prova contenente i termini del contratto stipulato tra lei in qualità di stipulante e AXA Vita SA, nel quale sono riportati i dati più importanti circa la sua assicurazione sulla vita

Valore di riscatto

L'importo che riceve se il contratto viene risolto anticipatamente. Il valore di riscatto è inferiore all'avere contrattuale.

Avere di sicurezza fix

È la parte dell'avere contrattuale investita in modo fisso.

Avere di sicurezza flex

È la parte dell'avere contrattuale che su richiesta può essere riallocata in modo flessibile nell'avere orientato al rendimento.

Riallocazioni

Ha la possibilità di effettuare riallocazioni tra il suo avere orientato al rendimento e l'avere di sicurezza flex.

Persona assicurata

La persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione

Inizio dell'assicurazione

In questa data decorre l'assicurazione, se il suo versamento è pervenuto presso di noi.

Stipulante

Si intende lei in qualità di partner contrattuale di AXA Vita SA.

Avere contrattuale

È il valore complessivo del suo piano di capitale, composto da avere orientato al rendimento, avere di sicurezza flex e avere di sicurezza fix.

Deduzione del rischio degli interessi

L'avere di sicurezza fix viene investito principalmente in obbligazioni a lungo termine. Se nel corso della durata contrattuale i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni in essere registrano delle perdite, poiché le nuove obbligazioni emesse vengono remunerate a un tasso più elevato. Se lei disdice anticipatamente il contratto, addebitiamo una parte di questa perdita all'avere di sicurezza fix.

Condizioni di assicurazione

Parte A

Le nostre prestazioni assicurative

A1 In caso di vita

La prestazione in caso di vita che le versiamo alla scadenza del contratto corrisponde all'attuale avere contrattuale del suo piano di capitale (assicurazione di somme). Tale avere è composto dall'avere di sicurezza e dall'avere orientato al rendimento.
Le informazioni concernenti la modalità con cui viene determinato il livello finale del suo avere contrattuale sono disponibili nella Parte C.

A2 In caso di decesso

Se la persona assicurata muore nel corso della durata della copertura assicurativa, versiamo l'avere contrattuale corrente, maggiorato dell'1%.
Se la persona assicurata muore prima dell'inizio della copertura assicurativa, AXA rimborsa la somma versata senza interessi ai suoi eredi.

A3 Presupposti per l'erogazione delle prestazioni

Eroghiamo le prestazioni assicurative entro i limiti della copertura assicurativa concessa (Parte B «La sua copertura assicurativa») non appena il valore delle quote dei fondi secondo la sezione C3.2 è noto e dopo che abbiamo ricevuto ed esaminato tutti i documenti e i dati necessari e riconosciuto il diritto alle prestazioni (ulteriori spiegazioni sono disponibili nella Parte E «I suoi obblighi in qualità di stipulante»).

Parte B

La sua copertura assicurativa

B1 Validità territoriale

B1.1 Principio

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Eventuali limitazioni si applicano soltanto se esplicitamente menzionate nella polizza, nelle sue aggiunte o nelle condizioni di assicurazione.

B1.2 Trasferimento all'estero

Se lei o una persona assicurata o il pagatore del premio trasferite il vostro domicilio o la vostra dimora all'estero, AXA si riserva il diritto di

- limitare le possibilità di adeguamento e le opzioni, oppure di
- adeguare o disdire il contratto di assicurazione.

B2 Copertura assicurativa

B2.1 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa diventa operante non appena

- AXA ha accettato la proposta da lei firmata e
- la polizza è stata emessa (la polizza viene emessa dopo che il suo versamento è pervenuto puntualmente sul nostro conto),
- tuttavia non prima della data d'inizio dell'assicurazione indicata nella proposta.

B2.2 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa dura fino alla data indicata nella polizza.

La copertura assicurativa si estingue anticipatamente in caso di risoluzione del contratto o in caso di decesso della persona assicurata.

B3 Diritto di revoca

Lei può revocare la proposta entro 14 giorni dalla data della sua sottoscrizione. La revoca deve essere comunicata ad AXA per iscritto (ad es. tramite e-mail). La copertura assicurativa cessa non appena abbiamo preso atto della revoca.

Se il premio unico è già pagato al momento della revoca, vale quanto segue:

- Se ancora non è stato effettuato alcun investimento, le rimborsiamo l'intero versamento senza interessi sul conto d'origine.
- Dopo che è stato effettuato l'investimento, le rimborsiamo l'avere orientato al rendimento al valore attuale secondo la sezione C3.2, l'avere di sicurezza non remunerato, le spese di acquisizione, di rischio e di amministrazione dedotte nonché la tassa di bollo sul conto d'origine.

Oneri già generati per particolari accertamenti effettuati in relazione alla stipulazione del contratto restano dovuti e vengono computati con il rimborso.

B4 Colpa grave

Noi non riduciamo le prestazioni assicurative se l'evento assicurato è stato cagionato per colpa grave.

B5 Limitazioni delle prestazioni

B5.1 In caso di decesso

In caso di decesso causato da suicidio, AXA versa solo l'eventuale avere contrattuale disponibile, se il suicidio avviene nei primi 3 anni successivi all'inizio dell'assicurazione.

B5.2 Sanzioni, divieti e limitazioni internazionali e nazionali

AXA non fornisce alcuna copertura e non è tenuta a erogare prestazioni qualora ciò possa configurare una violazione di sanzioni, divieti o limitazioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, di sanzioni commerciali o economiche, leggi o prescrizioni della Svizzera, dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di altre sanzioni commerciali o economiche rilevanti sul piano nazionale.

Parte C

Avere contrattuale del suo piano di capitale

C1 Composizione del suo avere contrattuale

L'avere contrattuale del suo piano di capitale è composto da un avere di sicurezza e un avere orientato al rendimento. L'avere di sicurezza è composto dall'avere di sicurezza fix e dall'avere di sicurezza flex. Il premio unico viene suddiviso secondo la ripartizione degli investimenti da lei scelta. Almeno il 10% confluisce nell'avere orientato al rendimento. Per i prelievi effettuati per coprire i costi si veda la sezione C4.

C2 Il suo avere di sicurezza

C2.1 Avere di sicurezza fix

L'avere di sicurezza fix è composto dai premi in esso investiti. Viene remunerato a un tasso variabile, almeno al tasso d'interesse tecnico (interesse garantito contrattualmente) indicato nella polizza.

C2.2 Avere di sicurezza flex

L'avere di sicurezza flex comprende:

1. il premio in esso investito;
2. il premio investito gradualmente nell'avere orientato al rendimento nel quadro dell'opzione «Gestione degli investimenti» secondo il modello selezionato;
3. gli utili di capitale garantiti (distribuzioni dai fondi), se ha scelto l'opzione «Copertura degli utili»;
4. le riallocazioni derivanti dall'avere orientato al rendimento che lei ha disposto;
5. eventuali eccedenze sugli interessi e sui costi;
6. le parti del suo avere orientato al rendimento che nel quadro dell'opzione «Gestione delle scadenze» vengono riallocate gradualmente nel suo avere di sicurezza flex prima della scadenza del contratto secondo il modello selezionato.

Remuneriamo l'avere di sicurezza flex a un tasso d'interesse che possiamo ridefinire in qualsiasi momento e che può essere anche negativo. La informiamo ogni anno nell'ambito del rapporto annuale.

Le opzioni «Gestione degli investimenti», «Copertura degli utili», «Riallocazione dell'avere» e «Gestione delle scadenze» sono descritte nelle sezioni D1.2, D1.3, D1.4 e D1.5.

C3 Il suo avere orientato al rendimento

C3.1 Composizione del suo avere orientato al rendimento

Il suo avere orientato al rendimento corrisponde al controvalore delle quote di fondi, risultante:

1. dal premio in esso direttamente o gradualmente investito nel quadro dell'opzione «Gestione degli investimenti» secondo la tematica d'investimento da lei definita;
2. da eventuali utili di capitale distribuiti dai fondi, se non ha scelto l'opzione «Copertura degli utili»;
3. dalle riallocazioni dall'avere di sicurezza flex da lei disposte.

C3.2 Acquisto e vendita di quote di fondi

Acquisto di quote di fondi

L'investimento nei fondi della sua tematica d'investimento avviene secondo la ripartizione degli investimenti da lei scelta entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, tuttavia non prima della data d'inizio dell'assicurazione.

Se i fondi non possono essere negoziati entro il termine di 5 giorni, effettuiamo l'acquisto il prossimo giorno di negoziazione possibile oppure conteggiamo con l'ultimo corso noto, cfr. sezione C3.4.

Per calcolare il numero di quote di fondi ci basiamo sui prezzi di emissione valevoli il giorno dell'investimento, ai quali vengono sommati eventuali contributi legali, spese di emissione nonché eventuali spese di negoziazione dei fondi. I prezzi di emissione dei fondi in valuta estera vengono convertiti nella valuta della polizza al corso del giorno dell'investimento.

Vendita di quote di fondi

Le quote di fondi vengono valutate e vendute come segue:

- 5 giorni lavorativi prima della fine del contratto
- entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui AXA è venuta a conoscenza del decesso della persona assicurata
- entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui lei ha attivato le sue opzioni o il contratto è stato disdetto

Se i fondi non possono essere negoziati entro il termine di 5 giorni, effettuiamo la vendita il prossimo giorno di negoziazione possibile oppure conteggiamo con l'ultimo corso noto, cfr. sezione C3.4.

Per calcolare il valore delle quote di fondi ci basiamo sui prezzi di riscatto valevoli il giorno della valutazione, dai quali vengono dedotti eventuali contributi legali, spese di riscatto nonché eventuali spese di negoziazione dei fondi. I prezzi di riscatto dei fondi in valuta estera vengono convertiti nella valuta della polizza al corso del giorno della valutazione.

C3.3 Informazioni sui fondi d'investimento
Lei trova indicazioni precise sulla sua tematica d'investimento e le principali informazioni d'investimento (KIID) anche su AXA.ch oppure tramite il suo personale accesso al portale online di AXA attraverso i link inseriti relativi ai fondi impiegati. Presso AXA può reperire inoltre le informazioni e i documenti menzionati.

C3.4 Sostituzione di fondi
In caso di liquidazione o di fusione di un fondo o se questo viene chiuso a nuovi capitali, AXA si riserva il diritto di sostituirlo con un altro fondo della stessa categoria d'investimento e di allocare l'avere del fondo o i nuovi capitali in uno o più fondi selezionati da AXA. Inoltre AXA si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento i fondi esistenti per ragioni oggettive oppure di conteggiare le transazioni all'ultimo prezzo di emissione o di riscatto noto.

C3.5 Rischio d'investimento
Le prestazioni risultanti dall'avere orientato al rendimento alla scadenza, al momento del riscatto o del decesso dipendono dall'evoluzione del valore dei fondi e, pertanto, non possono essere garantite. Il rischio d'investimento è assunto dalla/dallo stipulante.

C3.6 Titolare delle quote di fondi
AXA è titolare delle quote di fondi per tutta la durata del contratto.

C4 Prelievo delle spese

I prelievi per le spese di acquisizione, di amministrazione e di rischio avvengono a partire dall'inizio dell'assicurazione in rate mensili anticipate al primo giorno di ogni mese.

- Nei primi 3 anni di assicurazione le spese di acquisizione vengono prelevate dall'avere di sicurezza fix, dall'avere di sicurezza flex e dall'avere orientato al rendimento.
- Per l'intera durata contrattuale le spese di amministrazione vengono prelevate dall'avere di sicurezza fix, dall'avere di sicurezza flex e dall'avere orientato al rendimento.
- Per l'intera durata contrattuale i costi di rischio vengono prelevati dall'avere orientato al rendimento.

La ripartizione dei prelievi per spese di acquisizione e amministrative sull'avere di sicurezza flex e sull'avere orientato al rendimento avviene in modo proporzionale al loro attuale rapporto. L'importo che viene prelevato per queste spese dall'avere di sicurezza fix viene determinato all'inizio dell'assicurazione nel rapporto tra avere di sicurezza fix e premio unico e si mantiene costante.

Parte D

Possibilità di adeguamento e opzioni per il suo contratto

D1 Adeguamento dell'avere orientato al rendimento e dell'avere di sicurezza

Per gli adeguamenti e le opzioni di seguito menzionati, per l'acquisto e la vendita di quote di fondi si applica la sezione C3.2.

D1.1 Modifica della tematica d'investimento

Lei può modificare la sua tematica d'investimento scegliendo tra quelle disponibili.

D1.2 Scelta della gestione degli investimenti

Utilizzando l'opzione «Gestione degli investimenti», la quota del suo versamento prevista per l'avere orientato al rendimento viene gradualmente investita dall'avere di sicurezza flex nell'avere orientato al rendimento. Lei può scegliere il numero di tranches. L'investimento della prima tranche, che ammonta sempre ad almeno il 10% del premio unico, avviene entro 5 giorni dal suo versamento, ma non prima dell'inizio dell'assicurazione. L'importo restante viene investito in tranches di pari importo all'inizio di ogni mese successivo. In caso di ritardo nel versamento, potrebbero venire investite contemporaneamente diverse tranches. Lei può disattivare l'opzione «Gestione degli investimenti». In questo caso investe l'importo restante dal primo giorno del mese successivo nell'avere orientato al rendimento.

D1.3 Copertura degli utili

Se utilizza l'opzione «Copertura degli utili», AXA copre gli utili di capitale distribuiti dai fondi nell'avere di sicurezza flex. Nel corso della durata contrattuale, lei ha la possibilità di attivare o disattivare questa opzione. Se non sceglie l'opzione, AXA utilizza gli utili distribuiti dai fondi per acquistare quote di fondi supplementari per l'avere orientato al rendimento.

D1.4 Riallocazione dell'avere

Lei può riallocare importi dal suo avere orientato al rendimento nell'avere di sicurezza flex (i dettagli sono disponibili nella sezione C2). Per la prosecuzione del suo contratto, una quota minima deve restare nell'avere orientato al rendimento. Inoltre può riallocare nell'avere orientato al rendimento averi provenienti dall'avere di sicurezza flex.

D1.5 Scelta della gestione delle scadenze

Se utilizza l'opzione «Gestione delle scadenze», prima della scadenza del contratto AXA copre gradualmente il suo avere orientato al rendimento nell'avere di sicurezza flex secondo la durata scelta.

D2 Costituzione in pegno e cessione

Si applicano le condizioni quadro giuridiche dell'art. 4 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

D2.1 Costituzione in pegno di diritti

Lei può costituire in pegno diritti derivanti dal contratto di assicurazione prima della scadenza nell'ambito delle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà abitativa (PPA).

Se ha costituito in pegno il suo contratto, nei seguenti casi deve confermarci il consenso della creditrice pignoratizia o del creditore pignoratizio:

- in caso di adeguamenti contrattuali che espongono il contratto a un rischio di mercato più elevato;
- se modifica la gestione degli investimenti (D1.2), attiva o disattiva la copertura degli utili (D1.3), rialloca l'avere (D1.4) nonché modifica la gestione delle scadenze (D1.5).

D2.2 Cessione di diritti

Lei può cedere interamente o parzialmente alla/al coniuge o alla/al partner registrata/o i diritti derivanti dal contratto di assicurazione prima della scadenza e farli trasferire al suo istituto di previdenza (previdenza professionale attiva del 2° pilastro o previdenza vincolata 3a), se viene sciolto il regime patrimoniale (ad es. in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione registrata). AXA riduce le prestazioni tenendo conto del valore di riscatto ceduto. Cfr. anche D3.3 c) e G2.3.

D3 Riscatto o disdetta del contratto

D3.1 Condizioni quadro giuridiche

Il suo piano di capitale è riscattabile. La previdenza vincolata è una forma di assicurazione sulla vita che, ai sensi dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), le offre speciali vantaggi fiscali. Lei può quindi richiederne la risoluzione anticipata integrale o parziale solo nei casi specificati di seguito. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 3 e dell'art. 3a OPP 3 vigenti al momento del riscatto o del riscatto parziale. I dettagli relativi al valore di riscatto sono riportati nella sezione G2.

- D3.2 Prelievo del valore di riscatto**
- a) **Raggiungimento del limite d'età**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione e prelevare il valore di riscatto non appena raggiunge il limite d'età, vale a dire al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS.
- b) **Invalidità totale**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione e prelevare il valore di riscatto se percepisce una rendita d'invalidità completa dell'Assicurazione federale per l'invalidità (rendita AI).
- c) **Cambio dell'attività indipendente**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione e prelevare il valore di riscatto se abbandona la sua precedente attività indipendente e inizia una nuova attività indipendente di altro genere. Il riscatto deve avvenire entro un anno.
- d) **Avvio di un'attività indipendente**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione e prelevare il valore di riscatto se avvia un'attività lucrativa indipendente e quindi non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria. Il riscatto deve avvenire entro un anno.
- e) **Trasferimento del domicilio all'estero**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione e prelevare il valore di riscatto se lascia definitivamente la Svizzera.
- f) **Prelievo anticipato PPA**
Lei può rescindere interamente o parzialmente il contratto di assicurazione se utilizza il valore di riscatto nell'ambito delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà abitativa con i fondi della previdenza professionale (PPA) per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio (acquisto o costruzione di proprietà abitativa, partecipazione alla proprietà abitativa, rimborso di prestiti ipotecari). I riscatti parziali sono possibili ogni 5 anni. Si veda a tale riguardo anche il punto G2.3.

Dopo il raggiungimento del limite d'età (5 anni prima dell'età di riferimento AVS) è possibile solo il riscatto nell'ambito della lettera a).

Un riscatto con prelievo del valore di riscatto o del valore di riscatto parziale, nei casi c-f è consentito solo con il consenso scritto della persona con cui è coniugato o vive in un'unione domestica registrata.

- D3.3 Trasferimento del valore di riscatto**
- a) **Riscatto nella cassa pensione**
Lei può rescindere interamente o parzialmente il contratto di assicurazione prima della scadenza se utilizza il valore di riscatto per un riscatto nella sua cassa pensione (previdenza professionale attiva 2° pilastro). Un riscatto parziale è possibile solo se con esso viene colmata interamente la lacuna previdenziale (riscatto integrale). Si veda a tale riguardo anche il punto G2.3. Il trasferimento deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del contratto di assicurazione.
- b) **Trasferimento nel pilastro 3a**
Lei può rescindere il contratto di assicurazione prima della scadenza e trasferire il valore di riscatto a un'altra previdenza vincolata del pilastro 3a intestata a suo nome. Il trasferimento deve avvenire in ogni caso prima della scadenza del contratto di assicurazione.
- c) **Trasferimento all'istituto di previdenza della/del coniuge o della/del partner registrata/o**
Se cede i diritti di cui al punto D2.2, il contratto di assicurazione viene rescisso interamente o parzialmente e il valore di riscatto viene trasferito al corrispondente istituto di previdenza. Si veda a tale riguardo anche il punto G2.3.

Parte E

I suoi obblighi in qualità di stipulante

E1 Pagamento del premio

Il finanziamento del piano di capitale avviene attraverso il premio unico nella valuta del contratto. Il premio unico diventa esigibile con l'emissione della fattura e deve essere versato una volta sola.

Se l'importo versato diverge da quello fatturato, la messa in vigore del contratto viene effettuata solo con l'esplicito consenso di AXA. Le prestazioni pattuite possono essere adeguate di conseguenza.

E2 Obbligo di notifica in caso di soggiorno all'estero

Lei deve comunicarci tempestivamente se lei, una persona assicurata o il pagatore del premio espatria o se trascorre all'estero un periodo superiore a 12 mesi. Per il resto valgono le disposizioni di cui alla sezione B1.

E3 Obbligo di notifica in caso di assoggettamento fiscale all'estero

Lei deve informarci tempestivamente in caso di assoggettamento all'obbligo fiscale all'estero.

E4 Obbligo di notifica e di collaborazione delle persone aventi diritto

In caso di decesso di una persona assicurata è necessario darne tempestiva comunicazione ad AXA. AXA può richiedere documenti utili per accertare quali persone hanno diritto alla prestazione in caso di decesso. AXA è autorizzata, nell'ambito della verifica delle prestazioni, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per tale verifica. In particolare, tale documentazione è costituita da:

- Un atto ufficiale di morte
- un certificato medico che menzioni la causa del decesso, l'inizio e il decorso della malattia o della lesione fisica che ha portato al decesso
- in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile)
- ogni altro elemento probatorio considerato necessario dalla compagnia di assicurazione.

I documenti inviati devono essere redatti in italiano, tedesco, francese o inglese. I costi connessi alla suddetta documentazione sono a carico delle persone aventi diritto.

AXA è autorizzata dalla persona assicurata a richiedere a proprie spese informazioni per l'accertamento dell'obbligo di prestazione, segnatamente presso altre società AXA, altri istituti di assicurazione e uffici pubblici, nonché medici, terapisti, cliniche, istituti di cura, datrici e datori di lavoro, casse pensione e casse malati, istituti di previdenza e di libero passaggio, casse di compensazione, l'assicurazione federale per l'invalidità così come altre persone e istanze che dispongono di informazioni utili.

Con la stipulazione dell'assicurazione, la persona assicurata esonera tutti i predetti depositari di informazioni dall'obbligo di riservatezza anche dopo il suo decesso, nella misura in cui ciò risulti necessario ai fini dell'accertamento dell'obbligo di prestazione.

Dietro richiesta, le persone aventi diritto devono sostenere AXA nella raccolta di elementi utili presso i depositari di informazioni di cui sopra.

Parte F

Clausola beneficiaria

F1 Designazione dei beneficiari

In qualità di stipulante può stabilire, con una clausola beneficiaria scritta indirizzata ad AXA, a chi dobbiamo versare le prestazioni assicurative.

La clausola beneficiaria si applica per prestazioni assicurative ed eventuali eccedenze.

La previdenza vincolata è una forma di assicurazione sulla vita che le offre speciali vantaggi fiscali. Per questo motivo lei può designare i beneficiari solo in base alle disposizioni legali.

Voglia tener presente che: in caso di prestazione si applica la versione dell'art. 2 OPP 3 contestualmente in vigore.

F2 Clausola beneficiaria standard

Secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3), si applica il seguente ordine dei beneficiari:

F2.1 In caso di vita

Noi versiamo a lei, in qualità di stipulante, le prestazioni assicurative in caso di vita o di riscatto.

F2.2 In caso di decesso

- a) Versiamo le prestazioni in caso di decesso alla/al coniuge o alla/al partner registrata/o della persona assicurata.
- b) Se al momento del decesso la persona assicurata non era sposata (o non lo era più) o non viveva (o non viveva più) in un'unione domestica registrata, versiamo la prestazione assicurata suddivisa in parti uguali alle seguenti persone:
- ai suoi discendenti diretti nonché
 - alle persone fisiche al cui sostentamento aveva provveduto in modo considerevole, e
 - alla persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- c) Nel caso in cui al decesso della persona assicurata mancassero i beneficiari elencati alle lettere a) e b), il diritto alla prestazione assicurata spetta:
- ai genitori, in loro mancanza
 - ai fratelli e alle sorelle, in loro mancanza
 - agli altri eredi della persona assicurata.

F2.3 Modifica della clausola beneficiaria standard

L'art. 2 OPP3 sancisce che:

per le prestazioni di cui al punto F2.1 lei non può designare come beneficiario nessun'altra persona.

La designazione dei beneficiari di cui al punto F2.2 lettera a) non può essere modificata. Lei può designare uno o più beneficiari elencati alla lettera b) e stabilire le quote spettanti a queste persone. Inoltre ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari menzionati alla lettera c) e di stabilire la quota di ogni singola persona. La preghiamo di informarci qualora desideri avvalersi di una simile disposizione.

Parte G

Basi tecniche

G1 Basi di calcolo

Le basi di calcolo sono specificate nella polizza.

G2 Valore di riscatto

G2.1 Calcolo del valore di riscatto

Il valore di riscatto del suo piano di capitale corrisponde all'avere contrattuale, al netto delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate e di un'eventuale deduzione del rischio degli interessi. Il valore di riscatto è pari ad almeno 2/3 dell'avere contrattuale.

G2.2 Deduzione del rischio degli interessi

Se il tasso swap (CHF) a 7 anni vigente al momento del riscatto è superiore a quello valevole all'inizio dell'assicurazione, AXA può applicare una deduzione del rischio degli interessi sull'avere di sicurezza fix. La deduzione del rischio degli interessi viene calcolata con la seguente formula: avere di sicurezza fix al momento del riscatto, moltiplicato per la differenza tra il tasso swap (CHF) a 7 anni al momento del riscatto e il tasso swap (CHF) a 7 anni all'inizio dell'assicurazione, moltiplicato per la durata residua.

G2.3 Riscatto parziale

In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore con un avere contrattuale ridotto e prestazioni ridotte. L'avere orientato al rendimento e l'avere di sicurezza si riducono in misura proporzionale rispetto al loro ammontare al momento del riscatto parziale. Un'eventuale deduzione del rischio degli interessi viene calcolata secondo la sezione G2.2 sul capitale che viene prelevato per il riscatto parziale dall'avere di sicurezza fix. Un riscatto parziale è possibile solo nell'ambito delle disposizioni legali (cfr. punto D3) e solo se dopo rimane sufficiente avere contrattuale per la prosecuzione del contratto.

G3 Partecipazione alle eccedenze e utili di capitale

G3.1 Diritto di partecipazione alle eccedenze

Il piano di capitale dà diritto all'eccedenza sul rischio, sui costi e sugli interessi.

G3.2 Eccedenze

Le eccedenze non sono garantite e vengono ridefinite ogni anno.

Possono risultare eccedenze per i seguenti motivi:

- Utili dall'andamento dei rischi: AXA calcola i premi sulla base di ipotesi sulle prestazioni complessive che dovrà presumibilmente versare ogni anno. Questi calcoli sono piuttosto prudenti. Se si verificano meno casi di prestazione del previsto, possiamo farla partecipare sotto forma di un'eccedenza sul rischio.
- Utili dall'andamento degli investimenti nell'avere di sicurezza: se con gli investimenti realizziamo più della remunerazione contrattualmente garantita, possiamo farla partecipare sotto forma di un'eccedenza sugli interessi.
- Utili dall'andamento dei costi: anche le spese di amministrazione devono essere calcolate con prudenza. Di conseguenza possiamo farla partecipare sotto forma di un'eccedenza sui costi alla differenza tra i costi calcolati e quelli effettivamente sostenuti.

Gli utili positivi e i possibili utili negativi vengono computati tra loro.

G3.3 Utili di capitale

Gli utili di capitale sono distribuzioni dai fondi nell'avere orientato al rendimento.

G3.4 Impiego delle eccedenze e degli utili di capitale

Le eccedenze sugli interessi che risultano nell'avere di sicurezza fix nonché le eccedenze sui costi vengono accumulate nell'avere di sicurezza flex. L'attribuzione di queste eccedenze avviene posticipatamente con cadenza mensile.

Le eccedenze sul rischio vengono impiegate per la riduzione dei costi di rischio.

Se ha scelto l'opzione «Copertura degli utili», anche gli utili di capitale distribuiti dai fondi vengono accumulati nell'avere di sicurezza flex.

Se non ha scelto l'opzione «Copertura degli utili», gli utili di capitale distribuiti dai fondi vengono reinvestiti nel suo avere orientato al rendimento.

G3.5 Informazioni in merito alle eccedenze (rapporti annuali)

AXA provvede a informarla annualmente in merito alle rispettive attribuzioni delle eccedenze nel quadro di un rapporto annuale.

Parte H

Ulteriori disposizioni

H1 Commissioni

AXA ha facoltà di applicare commissioni per le attività amministrative.
Queste commissioni coprono gli oneri che non sono inclusi nel premio e che vengono generati dalla/o stipulante o dall'avente diritto, ad es. per calcoli dettagliati o nuovo invio di documenti già spediti.
Addebitiamo le commissioni conformemente al regolamento delle spese contestualmente in vigore, che può reperire presso AXA.
AXA può computare le commissioni con il valore di riscatto della sua polizza oppure fatturarle direttamente.

H2 Pagamenti

I pagamenti sono possibili solo su conti in Svizzera nella valuta della polizza.

H3 Comunicazione con AXA

Riceve informazioni, comunicati e documenti sul portale online di AXA, per il quale lei ha un accesso personale.
Su richiesta può ricevere la documentazione a mezzo posta all'ultimo indirizzo in Svizzera che ci ha comunicato. In questo caso può essere applicata una tassa.
La preghiamo di notificarci ogni cambiamento d'indirizzo. Se trasferisce il suo domicilio all'estero, escluso il Liechtenstein, deve indicarci un indirizzo di recapito in Svizzera.

Indirizzo di AXA

AXA Vita SA, General-Guisan-Strasse 40, casella postale 300, CH 8401 Winterthur

H4 Protezione dei dati

AXA utilizza e protegge i suoi dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

H5 Diritto applicabile e foro competente

Per la presente assicurazione trova applicazione il diritto svizzero.
AXA Vita SA è una società anonima di diritto svizzero.
Foro giuridico per le azioni legali contro l'AXA Vita SA è il tribunale competente di Winterthur o del domicilio svizzero della/del querelante.

Partie I

Guerra e disordini

Le disposizioni riportate alle sezioni I1 – I4 si applicano per tutte le compagnie di assicurazione sulla vita operanti in Svizzera.

I1 Servizio militare attivo senza operazioni di guerra

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera come pure quello prestato per mantenere la tranquillità o l'ordine interno del Paese – senza che, sia nell'uno sia nell'altro caso, intervengano operazioni di guerra – è considerato come servizio militare in tempo di pace e, come tale, è compreso nell'assicurazione nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

I2 Guerra o operazioni di carattere bellico con partecipazione della Svizzera

I2.1 La contribuzione di guerra

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, oppure che soggiorni in Svizzera o all'estero. Tale contribuzione serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, nella misura in cui riguardino le assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Società, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione di guerra e determina la possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurative.

I2.2 Differimento delle prestazioni

Qualora delle prestazioni dovute dall'assicurazione giungano a scadenza prima che sia stata fissata la contribuzione di guerra, la Società ha il diritto di differire parzialmente il pagamento delle stesse per un periodo massimo di un anno dalla fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Società, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza.

I2.3 Inizio e fine della guerra

Il giorno d'inizio e quello della fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

I3 Guerra o operazioni di carattere bellico senza partecipazione della Svizzera

Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico senza che la Svizzera ne sia coinvolta, e se essa muore durante una tale guerra o entro 6 mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Società è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo tuttavia della prestazione assicurata in caso di decesso.

I4 Riserva di modifica

La Società si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l'autorità svizzera di sorveglianza, le sezioni I1-I3 e di applicare queste modifiche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative emanate in relazione a una guerra.

I5 Copertura in caso di decesso a seguito di infortunio

Nel caso di un'eventuale prestazione per decesso a seguito di infortunio, non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona si infortuna a seguito di avvenimenti bellici. Se la persona assicurata viene sorpresa all'estero dallo scoppio di operazioni di guerra, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo 14 giorni dal momento in cui gli avvenimenti si sono manifestati per la prima volta. Se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo, versiamo integralmente le prestazioni anche quando l'aereo è stato dirottato in un Paese coinvolto in avvenimenti bellici.

Non versiamo alcuna prestazione se la persona assicurata è vittima di un dirottamento aereo avvenuto dopo più di 48 ore dallo scoppio di una guerra:

- in cui sia coinvolta la Svizzera o un Paese limitrofo o
- in cui siano coinvolti, uno contro l'altro, Gran Bretagna, Federazione Russa, USA o Repubblica Popolare Cinese, oppure uno di questi Paesi e uno Stato europeo.



AXA
General-Guisan-Strasse 40
Postfach 300
8401 Winterthur
AXA Leben AG

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://myaxa.ch) (Kundenportal)